



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 179 del 25/02/2026

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7 C. 6 BIS) D. LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA (COD. 57/2025): CONFERIMENTO INCARICHI

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO:AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7 C. 6 BIS) D. LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA (COD. 57/2025): CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore Supplente della s.c. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO

che con il provvedimento n.608 del 02/10/2025, è stato emesso, al fine di non recare pregiudizio alla continuità delle attività della s.c. ostetricia e ginecologia nonché per superare il ricorso alle esternalizzazioni del servizio di copertura turni di lavoro da parte di personale medico, nelle more del reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente, avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di elenco di professionisti cui conferire incarico di collaborazione ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico specializzato da assegnare alla s.c. ostetricia e ginecologia (cod. 57/2025) per l'effettuazione di turni di guardie attiva di h.12;

che con deliberazione n. 171 del 20.02.2026 sono stati approvati i lavori svolti dalla commissione valutatrice dell'avviso pubblico sopraindicato e l'Elenco degli Idonei formulato dalla medesima;

VISTE

le note del 12.02.2026 e del 23.02.2026 con le quali il Direttore f.f. della s.c. ostetricia e ginecologia:

- esplicita che l'attività della struttura è attualmente in difficoltà per carenza di personale medico e che per mantenere l'organizzazione dei turni di guardia attiva (servizio di pronto soccorso, gestione di reparto, attività di sala parto), l'attività ambulatoriale (embulatori di ecografie ostetriche e ginecologiche, visite ginecologiche, patologie di gravidanza e colposcopie) e l'attività chirurgica ostetrico- ginecologica elettiva e d'urgenza è indispensabile ricorrere, in questo momento, a Professionisti esterni;
- chiede il supporto di personale medico libero professionista per la copertura di n. 12 turni mensili di guardia attiva, individuando nell'Elenco degli Idonei sopraindicato i Professionisti da adibire al tale attività, i dott.ri: Monaco Vincenzo, Puglia Giovanni, Manzi Luis e Struzziero Elisario;
- chiede inoltre il supporto di personale medico libero professionale per la copertura di 15 ore settimanali di attività ambulatoriale individuando, dal medesimo elenco, la d.ssa Lesca Alessandra;

CONSIDERATO

che presso la s.c. Ostetricia e Ginecologia, al 31.01.2026, risultano vacanti n. 3 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;

che il servizio esternalizzato di copertura turni da parte di personale medico nella s.c. Ostetricia e Ginecologia, affidato a terzi, nei limiti di quanto disposto dall'art. 10 del D.L. n. 34 del 30.03.2023 convertito con modificazioni dalla L. n 56/2023, arriverà a scadenza il prossimo 28.02.2026;

che con provvedimento n.862 del 24.12.2025 è stato emesso bando di pubblico concorso per la copertura di n.1 posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia il cui termine di presentazione delle domande scade il giorno 23.02.2026;

che presso la struttura operano attualmente n.2 liberi professionisti per l'esecuzione di attività ambulatoriale che effettuano di norma n.1 accesso settimanale ciascuno;

RITENUTO

pertanto di dover garantire la continuità operativa della s.c. ostetricia e ginecologia dotandola di personale medico per la gestione di tutte le attività proprie della struttura;

VISTA	inoltre la nota del 23.02.2026 con la quale il Dirigente Responsabile della s.s.v.dip. Consultori comunica che nel periodo aprile/maggio sarà disponibile al Consultorio un unico ginecologo, causa l'assenza degli altri due medici che abitualmente operano nella struttura, e nel contempo evidenzia come una riduzione così marcata del personale nel periodo indicato rende di fatto insostenibile la domanda di salute degli utenti del consultorio; con la medesima nota chiede, visto l'Elenco degli Idonei approvato con provvedimento n. 171/2026, di attivare n.2 incarichi libero professionale, per lo svolgimento, congiuntamente, di n. 20 ore settimanali ambulatoriali, da assegnare alla d.ssa Perego Beatrice e alla d.ssa Lesca Alessandra per un periodo di mesi due, Aprile e Maggio 2026;
RITENUTO	pertanto di dover garantire le attività assistenziali in capo alla s.s.v.dip. Consultori, dotandola di personale medico per la gestione di tutte le attività proprie della struttura, nel bimestre evidenziato, in cui l'organizzazione delle attività ambulatoriali risulta particolarmente critica;
PRESO ATTO	che il dott. Manzi e il dott. Struzziero sono Professionisti collocati in quiescenza; che sia il dott. Manzi che il dott. Struzziero hanno raggiunto il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia;
VISTA	la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto: <i>"Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90"</i>;
PRESO ATTO	che la predetta Circolare non esclude il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti a attività sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza;
RICHIAMATA	la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui: - <i>in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;</i> - <i>le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda procedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994 (incarichi di consulenza);</i> - <i>le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 -nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;</i>
CONSIDERATO	che il D.L. 30.12.2023 n. 21, convertito in L. n. 18 del 23.02.2024 ha disposto con l'art. 4 c.6 bis, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del SSN, l'inserimento del c. 154 bis all'art. 1 della legge 30.12.2023 n. 213, disponendo quindi che le aziende del SSN fino al 31.12.2025 possano

trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti previsti dall'art.15 novies del D. Lgs 30.12.1992 n. 502 fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la data del 31.12.2025;

che con emendamento al D.L. n.200 del 31.12.2025, attualmente al vaglio di Camera e Senato, il comma 10 ter dell'art. 5 proroga dal 31.12.2025 al 31.12.2026 il termine posto dalla sopracitata Legge 213/2023;

RITENUTO,

al fine di non recare pregiudizio alle attività della s.c. Ostetricia e Ginecologia e di garantire la continuità operativa della medesima, di dover di procedere al conferimento di incarico libero professionale ai Professionisti sottoindicati per un periodo di mesi otto, nelle more della costituzione di rapporti di lavoro dipendente:

- Dott. Monaco Vincenzo, Puglia Giovanni, Manzi Luis per l'effettuazione di turni di guardia attiva di 12 ore presso la sc ostetricia e ginecologia del PO di Borgomanero
- D.ssa Lesca Alessandra per attività ambulatoriale da svolgersi presso la s.c. ostetricia e ginecologia del PO di Borgomanero per mediamente n. 15 ore settimanali;

di riservarsi quindi di conferire incarico libero professionale al Professionista dott. Struzziero Elisario, nel momento in cui il D.L. 200/2025 verrà approvato e convertito in legge con le modificazioni apportate, in tema di limite massimo di età per la permanenza in servizio, dagli emendamenti introdotti;

PRECISATO

che i professionisti collocati in quiescenza vengono contrattualizzati in quanto non è possibile, oggi, conoscere le disponibilità dei professionisti a effettuare i turni di guardia nelle date che saranno via via necessarie per completare la turnistica di reparto nei mesi a venire, pertanto vi è l'esigenza di contrattualizzare tutti gli idonei in modo da poter disporre di una rosa di Professionisti attraverso i quali riuscire a programmare la turnistica di reparto;

RITENUTO

al fine di non recare pregiudizio alle attività della s.s.v.dip. Consultori di dover di procedere al conferimento di incarico libero professionale ai Professionisti sottoindicati per un periodo di mesi due, nelle more del rientro in servizio di almeno un medico ginecologo attualmente assente:

d.ssa Beatrice Perego e d.ssa Alessandra Lesca per l'effettuazione, congiuntamente, di n.20 ore settimanali di attività ambulatoriale;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare le risorse umane attualmente in servizio;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (mesi otto in reparto e mesi due in Consultorio) ed altamente qualificata (medico specializzato in ostetricia e ginecologia);
 - il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO

che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato

all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;

- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per la formazione di elenco di professionisti cui conferire incarico di collaborazione ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico specializzato da assegnare alla s.c. ostetricia e ginecologia (cod. 57/2025), al fine di non recare pregiudizio alla continuità delle attività della strutture e nelle more del reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente:

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- conseguentemente di conferire al Dott. Monaco Vincenzo nato il 20.05.1972, dott. Puglia Giovanni nato il 25.06.1969 e dott. Manzi Luis nato il 06.01.1958 incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale per medico specializzato da assegnare alla s.c. ostetricia e ginecologia del PO di Borgomanero, per l'effettuazione di turni di guardia attiva di 12 ore, per un totale complessivo di n. 12 turni mensili, e per un periodo di mesi otto;

- di riservarsi di conferire incarico libero professionale al Professionista dott. Struzziero Elisario nato il 08.12.1954, nel momento in cui il D.L. 200/2025 verrà approvato e convertito in legge con le modificazioni apportate, in tema di limite massimo di età per la permanenza in servizio, dagli emendamenti introdotti;

- di conferire alla d.ssa Lesca Alessandra nata il 13.09.1976 incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale per medico specializzato per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali presso la s.c. Ostetricia e Ginecologia del PO di Borgomanero per un periodo di mesi otto e con un impegno orario medio massimo di 15 ore settimanali;

- di conferire alla d.ssa Beatrice Peregeo nata il 26.05.1982 e alla d.ssa Alessandra Lesca nata il 13.09.1976 incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale per medico specializzato da assegnare alla s.s.v.dip. Consultori per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali per un periodo di mesi due (aprile e Maggio 2026) e con, congiuntamente, un impegno orario medio di 20 ore settimanali;

- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi;

- di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale;

- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

- di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;

- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. ostetricia e ginecologia cardiologia e al Dirigente Responsabile della s.s.v.dip. Consultori, ognuno per la parte di competenza, che con tale delega vengono istituiti quali "Responsabili" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 143.360/00 per l'anno 2026 trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/455;

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.6 pagine e n.1 allegato allegato 1 fac simile contratto libero professionale composto da n. 8 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.:

01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **Dott.** _____, residente in _____

(CF _____ P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **"Prestatore"**], medico da assegnare alla s.c. _____

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali di **medico specializzato in ostetricia e ginecologia presso la s.c.** _____

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico ginecologo, da svolgersi presso la s.c. ostetricia e ginecologia del P.O. di Borgomanero/ s.s.v.dip. Consultori, per l'effettuazione di turni di guardia attiva di 12 h nel nr. medio di n.

turni settimanali _____ / prestazioni ambulatoriali
per una media di nr. ore settimanali _____

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, il **Direttore della s.c. Ostetricia e Ginecologia/ Responsabile della s.s.v.dip. Consultori** che ha assunto e svolgerà l’incarico di “*referente operativo*” dell’esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell’art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

- 3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, della durata di mesi _____ decorre dal _____ **sino al** _____. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprendivo lordo di €.* **80,00 orari (ottanta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. Ostetricia Ginecologia/s.s.v.dip. Consultori** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di

richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell’inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod. civ. e non l’art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell’effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell’altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

Si stabilisce inoltre che nel caso di rescissione del presente contratto da

parte del Committente a seguito di disposizioni normative o indicazioni regionali regolamentanti il limite di età per l'esercizio della professione, nulla sarà dovuto al Prestatore in termini di preavviso e di penale per mancato preavviso;

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 3 DL 138/2011 convertito il L.148/2011, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE
Dott. _____